



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA
DIREZIONE GENERALE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2009 - 2010

PREMESSA

Il presente contratto è diretto a favorire il processo di rinnovamento in corso nell'Azienda, finalizzato alla crescita qualitativa della prestazione sanitaria resa all'utenza ed al miglioramento dell'efficienza dei servizi, attraverso la valorizzazione della professionalità dei dirigenti medici e veterinari.
Il presente contratto, inoltre, si propone il miglioramento della qualità dei servizi attraverso l'armonizzazione delle regole e delle tutele riguardanti il rapporto di lavoro.

Il contratto è altresì orientato ad affermare i seguenti principi:

- la valutazione dell'attività prestata quale diritto di ogni dirigente medico e veterinario al riconoscimento dei risultati raggiunti con il proprio lavoro, nonché alla valorizzazione delle proprie qualità potenziali ed allo sviluppo della propria professionalità;
- la responsabilizzazione dei dirigenti medici e veterinari nella gestione degli istituti economico-normativi;
- la garanzia dell'obiettività dei giudizi espressi, attraverso procedure trasparenti, continuative e sistematiche, basate su criteri e parametri predefiniti ed uniformi per tutti i valutatori;
- l'utilizzo degli strumenti offerti dal CCNL contestualmente ed in modo integrato investendo, quindi, le risorse disponibili al fine di favorire il processo di aziendalizzazione attraverso l'applicazione di regole uniformi nel rapporto di lavoro;
- la razionalizzazione delle retribuzioni, nel rispetto delle opportunità e dei limiti posti dal contratto nazionale e la valorizzazione delle professionalità e delle responsabilità.

PARTE 1
RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il Contratto integrativo Aziendale si applica a tutti i dirigenti medici e veterinari dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale n° 5 "SPEZZINO", assunti con contratti a tempo indeterminato e determinato.
2. Sono fatte salve le limitazioni stabilite dal vigente CCNL per i dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto a tempo parziale.
3. Gli effetti del presente CCIA decorrono dal giorno successivo a quello della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione. Qualora non venga data disdetta da una delle parti, esso rimarrà in vigore fino alla stipula di un successivo Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, fatto salvo quanto definito con specifiche norme od accordi successivi.

Art. 2 - Sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema di relazioni sindacali è basato su rapporti che dovranno avere la caratteristica della trasparenza e della correttezza reciproca.
2. Ogni Organizzazione Sindacale della dirigenza medica e veterinaria rappresentativa, art. 8 del CCNL 03.11.05, è tenuta a trasmettere formalmente alla Direzione Aziendale l'elenco nominativo dei componenti la propria delegazione trattante entro il mese di Gennaio di ogni anno, ovvero ogni qualvolta viene sottoscritto il relativo CCNL.
3. Si ribadisce l'importanza del confronto e della partecipazione dei dirigenti di questa azienda attraverso si-



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA
DIREZIONE GENERALE

stematici momenti che si articolano nei seguenti modelli relazionali:

- informazione
 - concertazione
 - consultazione
4. La Delegazione trattante è convocata, di norma, con almeno 7 giorni di calendario di preavviso, salvo eventuali convocazioni o comunicazioni urgenti per le quali dovrà essere rispettato un termine di almeno 3 giorni lavorativi.
 5. L'Amministrazione convoca la delegazione trattante tramite e-mail, con conferma di lettura, indicando gli argomenti all'ordine del giorno, allegando i documenti inerenti l'argomento di discussione. La sola convocazione sarà inviata, per conoscenza, contestualmente ai Responsabili dei Servizi in cui, i componenti della delegazione sindacale trattante, svolgono la propria attività.
 6. L'Ufficio Relazioni Sindacali è individuato presso lo staff della Direzione Aziendale e provvede a:
 - a programmare le date degli incontri richiesti da una delle parti titolari delle trattative, entro i periodi previsti;
 - a fornire ogni documento di interesse sindacale ogni qualvolta le parti lo richiedano;
 - a fornire assistenza amministrativa per la verbalizzazione delle sedute e la relativa sottoscrizione provvisoria, curandone comunque la trascrizione, la firma dei partecipanti, la conservazione e l'invio ai soggetti ed Uffici interessati;
 - a farsi parte attiva presso la Direzione Aziendale per soddisfare nel termine massimo di 20 giorni eventuali richieste di chiarimenti;
 - a ricevere eventuali segnalazioni di comportamenti difformi a quanto previsto dal presente accordo e trasmetterli tempestivamente alla Direzione dell'Azienda per eventuali iniziative in merito.
 7. Qualora i verbali formalmente trasmessi dall'Ufficio Relazioni Sindacali non siano contestati per iscritto, o via e-mail con conferma di lettura, entro 20 giorni, si intenderanno tacitamente approvati e comunque i rappresentanti della delegazione trattante di parte sindacale devono farsi carico della effettiva e tempestiva sottoscrizione.

Art. 3 - Diritti sindacali

1. L'Azienda si impegna:

- a mettere a disposizione un locale, preferibilmente all'interno dello stabilimento Ospedaliero S. Andrea, per attività sindacali della Dirigenza, con relativo arredo e dotazione tecnica di comunicazione, entro sei mesi a far data dalla sottoscrizione del presente CCIA;
- ad individuare, presso lo stabilimento Ospedaliero S. Andrea della Spezia e presso lo stabilimento Ospedaliero S. Bartolomeo di Sarzana, idonei spazi ove sarà consentita, alle Organizzazioni Sindacali rappresentative della dirigenza medico - veterinaria, l'installazione di bacheche dedicate alle comunicazioni ed informazioni sindacali;
- a considerare utili al completamento del debito orario, qualora avvengano in orario di servizio, le riunioni tra le delegazioni trattanti di parte sindacale ed aziendale, ovvero le riunioni dei tavoli tecnici;
- i dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative, non possono essere trasferiti in sede diversa da quella di assegnazione se non previo nulla osta rilasciato dalle rispettive organizzazioni di appartenenza, ove il dirigente ne sia componente, ovvero, se non in presenza di processi di riorganizzazione Aziendale;



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA
DIREZIONE GENERALE

ASL
M

- i dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ad alcuna subordinazione gerarchica;
- per quanto non espressamente indicato si rinvia al CCNQ 1998 e successivi.

Art. 4 - Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale

1. Le materie soggette alla contrattazione integrativa aziendale, sono quelle riportate all'art. 4 del CCNL 03.11.05.
2. I tempi e le procedure per la stipula ed il rinnovo del CCIA sono quelli riportati agli artt. 4 e 5 del CCNL 17.10.08.
3. I modelli relazionali di cui all'art. 2 c. 3 del presente CCIA (informazione, consultazione, concertazione), sono disciplinati dall'art. 6 del CCNL 03.11.05.
4. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione, le parti si astengono dall'adottare, salvo comprovate ragioni d'urgenza in ordine di fruibilità dei servizi essenziali, iniziative unilaterali nelle materie oggetto della stessa.
5. Qualora intervengano controversie interpretative sull'accordo integrativo stipulato, viene aperta la verifica fra le parti. Le delegazioni trattanti Aziendale e Sindacale si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
6. Su richiesta delle parti possono essere costituite commissioni bilaterali di carattere tecnico e di studio con il compito di approfondire specifiche problematiche di carattere non negoziale e formulare eventuali soluzioni da sottoporre alle parti contraenti.
7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante, è inviata a tale organismo entro cinque giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto è da considerarsi sottoscritto. Per la parte pubblica, la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni dalla loro comunicazione.
8. Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno semestrale ed in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
9. L'Azienda si impegna a rispondere entro 20 giorni a quesiti o richieste di chiarimenti da parte delle OO.SS.MM.
10. Le OO.SS. si impegnano ad informare l'Azienda su quanto di loro conoscenza possa riguardare la qualità dell'ambiente di lavoro e possa essere, a loro avviso, rilevante per la trasparenza, l'efficienza della gestione aziendale, la tutela della salute dei cittadini utenti e del personale dipendente.
11. Nella stipulazione dei contratti individuali l'Azienda non può inserire clausole vessatorie, peggiorative del CCNL, degli accordi collettivi regionali od in contrasto con le norme di legge.

ASL
M

ASL

ASL
M



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA
DIREZIONE GENERALE

Handwritten initials and signatures in the top right corner.

12. Per quanto non espressamente indicato si rinvia al CCNL 2006 \ 2009, I° biennio 17.10.08, nonché alle norme non disapplicate dei precedenti CCNL e CCNQ.

PARTE 2
RAPPORTO DI LAVORO

Art. 1 - Contratto Individuale di Lavoro

1. L'assunzione con la quale si costituisce il rapporto di lavoro dei dirigenti, avviene mediante la stipulazione del contratto individuale che deve essere in forma scritta e deve contenere:
 - a) tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato o tempo indeterminato),
 - b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nel caso di rapporto a tempo determinato,
 - c) disciplina di appartenenza e struttura di prima assegnazione,
 - d) incarico conferito e relativa tipologia,
 - e) trattamento economico complessivo,
 - f) opzione, di cui all'art. 10, CCNL 03.11.05, inerente la scelta di esercitare l'attività libero - professionale intra od extra moenia.
2. Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale è preventivamente concordata.
3. Nella stipulazione dei contratti individuali l'Azienda non può inserire clausole vessatorie, peggiorative del CCNL, degli accordi collettivi regionali od in contrasto con le norme di legge.

Art. 2 - Risoluzione Consensuale

1. Criteri e limiti della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'art.22 del CCNL 2000, potranno eventualmente essere integrati e disciplinati dall'Azienda previa concertazione con le OO.SS.

Art. 3 - Sostituzioni

1. In caso di assenza per malattia od altro impedimento del direttore di struttura complessa la sua sostituzione è affidata dall'Azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che, a tal fine, si avvale dei seguenti criteri:
 - il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice o di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27 del CCNL 2000 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
 - valutazione comparata dei curricula prodotti dai dirigenti interessati.
2. Devono essere anche considerati atteggiamenti organizzativo - gestionali, oltre che professionali, come già previsto per le nomine primariali.
3. In attuazione di questo articolo i dirigenti di struttura complessa entro il 31 gennaio di ogni anno devono indicare alla Direzione Generale il nominativo del dirigente medico che li dovrà sostituire in caso di assenza od impedimento, individuato nel rispetto dei criteri soprariportati, introdotti dall'art. 11 del CCNL 03.11.05.
4. Nell'ipotesi in cui ciò non avvenisse entro i termini indicati sarà il Direttore Generale a provvedere alle nomine, con gli stessi criteri di cui sopra.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA
DIREZIONE GENERALE

5. Ai fini di cui al presente articolo, la valutazione comparata dei curricula deve essere effettuata in relazione alle attività assistenziali.
6. In ogni caso la nomina dovrà avere la forma scritta e contenere adeguate motivazioni.
7. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dei direttori di struttura complessa, le modalità della temporanea sostituzione e la sua durata saranno effettuate dal Direttore Generale con le modalità di cui all'art. 18, c. 4 del CCNL 08.06.00.

Art. 4 - Disciplina della mobilità

- a) **Mobilità volontaria esterna:**
 - Si fa riferimento alla delibera aziendale n° 519 del 1° Luglio 2010
 - b) **Regolamentazione della mobilità in caso di eccedenza di dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale (applicazione dell'art. 17 del CCNL 10.2.04 e linee guida regionali).**
1. Le linee generali di indirizzo che seguono si applicano ai processi di ristrutturazione aziendale (riordino, fusione, trasformazione, trasferimento di funzioni) conseguenti ad atti di programmazione regionale o aziendale:
 - Ferma restando l'autonomia aziendale e lo specifico ruolo della contrattazione collettiva integrativa nella regolazione delle implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione sulla mobilità dei dirigenti, di cui all'art. 4, c. 2, lett. f e c. 4, del CCNL 03.11.05, l'Azienda si impegna a confrontarsi con le OO.SS. sul contenuto degli atti di programmazione regionale implicanti una ristrutturazione aziendale, al fine di operare una valutazione preventiva delle possibili ripercussioni sui livelli occupazionali.
 - A livello aziendale si dovrà procedere ad una compiuta disamina della situazione in modo da prospettare una soluzione condivisa.
 - Dovrà essere inoltre esperito ogni utile tentativo per garantire la ricollocazione interna dei dirigenti, così come previsto dall'art. 31 CCNL 05.12.1996 e dall'art. 24, c. 10, CCNL 03.11.2005, tenendo comunque conto delle discipline di inquadramento e/o dei titoli professionali posseduti.
 - Dovranno altresì essere individuate modalità tali da massimizzare la garanzia del mantenimento della professionalità acquisita nei confronti dei dirigenti interessati.
 - L'Azienda e/o le OO.SS. potranno valutare l'opportunità di richiedere l'intervento della Regione.
 - Saranno agevolate, rispetto all'attivazione di nuovi concorsi ed alle mobilità esterne, le assegnazioni ad altra Struttura del personale dirigente già inquadrato nella disciplina per la quale si sta operando la copertura.

Art. 5 - Orario di lavoro dei dirigenti medici e veterinari

1. L'impegno del Dirigente deve avvenire nel rispetto degli articoli 14, 15, 16 e 17 del CCNL 03.11.05, in materia di orario di lavoro.
2. Si definiscono nelle seguenti tipologie le modalità di impegno lavorativo del Dirigente:



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA
DIREZIONE GENERALE

AS
R

A. attività in orario di servizio: sono quelle effettuabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali negoziati in sede di budget, definiti in maniera congrua all'interno dell'orario di lavoro contrattualmente dovuto di 38 ore settimanali, da cui vengono sottratte:

- le ferie dovute;
- l'eventuale incremento delle ferie aggiuntive da fruire in un'unica soluzione per rischio radiologico e/o congedo anestesiologicalo, da calcolarsi secondo calendario;
- le 4 ore settimanali da dedicare ad attività non assistenziali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 14 c. 5 del CCNL 03.11.05;
- le festività infrasettimanali;
- gli istituti normativi che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro (tempo ridotto, legge 104/1992, etc);

B. lavoro straordinario: è esclusivamente quello effettuato in regime di Pronta Disponibilità lavorata o per eventi eccezionali nei quali si riconduce lo straordinario (art. 28 del CCNL integrativo 10.02.04 e art. 16 del CCNL 03.11.05), nonché per la fattispecie di cui all'art. 16, c. 2 (guardie espletate fuori dal normale orario di servizio).

C. ore eccedenti: in presenza di eccedenza di ore, effettuate per esigenze di servizio, nell'ambito della flessibilità dell'orario di lavoro del Dirigente, si dovrà prevedere il recupero entro il 31 Dicembre dell'anno successivo.

- Le parti convengono che al fine poter esercitare le procedure di gestione delle ore eccedenti, non in regime di guardia o PD, siano indispensabili le preliminari pubblicazioni dei piani di lavoro dei Dirigenti Medici, prodotti dai responsabili di struttura complessa.
- Entro il 30 Aprile di ogni anno, la Direzione sanitaria aziendale trasmette alla Regione Liguria ed alle OO.SS., un report indicizzato secondo le strutture organizzative definite dall'atto aziendale, che descrive analiticamente il numero di ore di lavoro-medico disponibili ed il numero di ore di lavoro medico previste nei piani prodotti dai responsabili di S.C. e l'eventuale numero di ore di lavoro eccedenti comunque prodotte per l'anno di riferimento.
- Le ore eccedenti rispetto ai piani di lavoro, regolarmente autorizzate e giustificate dal Direttore di Struttura Complessa, saranno recuperabili, previo accordo con lo stesso, anche con modalità di cumulo, giustificando l'intera giornata lavorativa.
- Nel caso di impossibilità al recupero, per esigenze di servizio debitamente documentate, questo potrà essere derogato con modalità stabilite al momento.
- Le ore in eccesso non giustificate rispetto al piano di lavoro dovranno essere azzerate, previa conferma del Direttore di Struttura Complessa.
- Le ore di servizio prestato in regime di guardia, eccedenti il debito orario, andranno recuperate con le modalità previste o altrimenti retribuite come lavoro straordinario o con l'attivazione degli istituti contrattuali previsti (ART.55 DEL CCNL/2000 O ART.18 DEL CCNL/2005), tali ore non potranno comunque essere azzerate. Risulta dunque indispensabile timbrare le ore di guardia con la specifica causale.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA
DIREZIONE GENERALE

- Al fine di monitorare la corretta organizzazione e fruizione dei piani di recupero, sarà costituito un tavolo tecnico composto da sei membri di cui tre nominati dalla Direzione Aziendale e tre dalle OO SS MM.
- Per quanto riguarda le ore accumulate negli anni precedenti il gennaio 2011, verrà attivata una trattativa separata con le OO.SS.MM. per la soluzione della vertenza che dovrà tassativamente essere conclusa entro il 31.12 c.a.
- Le ore eccedenti del 2011 dovranno essere inserite nella gestione dei meccanismi di recupero previsti dal presente CCIA.

D. ferie pregresse:

- le giornate di ferie accumulate, quindi non fruite nell'anno di maturazione, dovranno essere smaltite entro il 31.12 dell'anno successivo.
- Le ferie accumulate antecedenti il 2011, saranno oggetto di apposita trattativa separata che dovrà tassativamente essere conclusa entro il 31.12 c.a.

E. attività per il conseguimento dei volumi prestazionali collegati al raggiungimento di obiettivi di risultato: secondo le regole previste dall'art. 56 del CCNL 03.11.05, si valuterà la possibilità di considerare pacchetti di ore eccedenti autorizzate, ai fini della quantificazione dell'indennità di risultato.

F. attività aggiuntive: sono quelle effettuabili, dopo aver esaurito le attività di cui ai punti precedenti, secondo gli istituti previsti dall'articolo 55, c. 2 del CCNL 08.06.00 e dagli articoli 18 e 14, c. 6, del CCNL 03.11.05.

- Le ore effettuate in tale regime dovranno essere causalizzate con lo specifico codice di timbratura.
- Al fine di poter accedere alle prestazioni aggiuntive, risulta indispensabile per il Dirigente Medico non avere debito orario alla voce "saldo anno corrente" sul tabulato individuale.
- L'eventuale saldo anno corrente negativo, dovrà essere compensato entro il mese successivo.
- All'attività aggiuntiva possono partecipare tutti i Dirigenti Medici pienamente idonei e che non abbiano limitazioni fisiche e/o di orario.
- L'Azienda, prima di ricorrere alle prestazioni aggiuntive, verificherà che tutti i Dirigenti medici assegnati alla Struttura, abbiano completato l'orario di lavoro previsto.

G. attività di ricerca e didattica: qualora previste dall'ordinamento o richieste ai Dirigenti dalle Aziende sanitarie.

3. L'orario complessivo è utilizzabile come:

- termine di riferimento per la programmazione delle attività istituzionali e di quelle al precedente punto e), per quanto applicabile;
- elemento di valutazione per la ridefinizione della dotazione organica;



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA
DIREZIONE GENERALE

ns
F
V
B
S
A

- termine di riferimento per la definizione del piano di lavoro annuo della singola Struttura Complessa e si costituisce come parte integrante della metodologia per la definizione del budget per l'anno di riferimento.
4. Tale metodologia discende da una serie di passaggi indispensabili ed irrinunciabili per l'analisi dei processi sanitari che si possono riassumere nei seguenti punti:
- la congruità del piano di lavoro annuale progettato e sottoscritto dal Direttore con la disponibilità complessiva oraria dei dirigenti medici debitamente informati. La condivisione sugli obiettivi è uno dei criteri di giudizio della scheda di valutazione del Direttore;
 - l'organizzazione del lavoro stabilita all'interno dell'Azienda, del dipartimento, della Struttura Complessa;
 - la domanda assistenziale prevista anche grazie all'analisi dei dati storici dell'ultimo triennio;
 - i tempi di attesa esistenti;
 - la tipologia delle prestazioni richieste;
 - l'impegno professionale e tecnologico richiesto;
 - il livello tecnologico esistente;
 - le linee guida oggetto di "consensus conference";
 - i criteri suggeriti dalle società scientifiche di riferimento per la singola disciplina per l'organizzazione suddetta e la loro analisi del rapporto di impegno orario-prestazione;
 - le criticità emerse nell'ultimo anno.
5. Verrà costituito, con separato provvedimento, un tavolo tecnico sindacale (OSSERVATORIO PER L'APPROFONDIMENTO), al fine di verificare le condizioni di partenza del piano di lavoro, le eventuali variazioni in itinere, il rispetto complessivo dei passaggi sopradescritti.

Art. 6 - Rapporto di lavoro con impegno ridotto

- Si fa riferimento alla delibera aziendale n° 129 del 18 Febbraio 2010

Art. 7 - Servizio di guardia (notturno e festivo)

-
1. Richiamando integralmente i contenuti di cui all'art. 16 del CCNL 03.11.05, l'Azienda considera la "continuità assistenziale" come valore e modello organizzativo per la garanzia della salute del cittadino.
 2. Per "continuità assistenziale" si intende la capacità da parte delle aziende ed enti del SSR di assicurare cure primarie e specialistiche tempestive per la durata dell'intero arco delle 24 ore giornaliere.
 3. A tale proposito l'Azienda individua nelle aree funzionali omogenee quelle:
 - insistenti nella stessa sede lavorativa;
 - raggruppabili per tipologia di specialità (ad esempio: area medica generale; area chirurgica generale).

h
B



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA
DIREZIONE GENERALE

15
R

4. in tali aree funzionali omogenee è indicata l'istituzione della continuità assistenziale attraverso la cosiddetta guardia interdivisionale o di dipartimento, alla cui copertura partecipano, in turni distribuiti in maniera uniforme, tutti i componenti delle équipe afferenti, ad esclusione dei Direttori di Struttura Complessa.
5. Spetta alla contrattazione regionale individuare le Unità Operative in cui la continuità assistenziale va garantita nell'arco delle 24 ore con appositi turni di guardia, tenendo conto dell'allegato n° 2 del CCNL 3/11/2005, alla cui copertura partecipano, in turni distribuiti in maniera uniforme, tutti i componenti della Unità Operativa, ad esclusione dei Direttori di Struttura Complessa. Non sono ammesse estensioni se non in caso di accordi sindacali o di specifiche leggi.
6. Riguardo a tali aspetti, saranno attivate iniziative di confronto con le OO. SS. al fine di effettuare valutazioni preliminari sui criteri organizzativi contenuti nei documenti di programmazione suddetti.
7. il servizio continuativo sulle 24 ore, viene garantito con le seguenti modalità:

Guardie mediche interdivisionali notturne e festive attive presso gli ospedali S. Andrea e Felettino
Sono effettuate dai sanitari afferenti ai reparti di:

- medicina generale
- malattie infettive
- nefrologia
- dermatologia
- gastroenterologia
- CAD
- riabilitazione
- geriatria
- oncologia
- psichiatria
- radioterapia
- malattie app. respiratorio

Guardia chirurgica interdivisionale notturna e festiva attiva presso l'ospedale S. Andrea
È effettuata dai sanitari afferenti ai reparti di:

- chirurgia
- chirurgia vascolare
- ortopedia
- ORL

Guardia attiva H 24 divisionale attiva presso l'ospedale S. Andrea:

- pronto soccorso
- 118
- UTIC
- anestesia-rianimazione
- pediatria
- ostetricia-ginecologia
- neurologia
- radiologia d'urgenza

Guardia medica interdivisionale notturna e festiva attiva presso l'ospedale S. Bartolomeo di Sarzana
È effettuata dai sanitari afferenti ai reparti di:

- medicina
- cardiologia riabilitativa

H
BF



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA
DIREZIONE GENERALE

- pneumologia

Guardia attiva H 24 divisionale attiva presso l'ospedale S. Bartolomeo di Sarzana:

- pronto soccorso
- rianimazione

Guardia attiva H 24 attiva presso l'ospedale S. Nicolò di Levante:

- pronto intervento

8. Il servizio di guardia per aree funzionali in ogni caso deve garantire la sicurezza e quindi la competenza del medico di guardia a risolvere le emergenze/urgenze più frequenti. Esso è di norma effettuato nella normale articolazione dell'orario di servizio e, per eventuali parti eccedenti, attraverso l'utilizzo di prestazioni straordinarie.
9. Nei casi previsti all'art. 18 del CCNL 03.11.2005 della Dirigenza Medico - Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, qualora tra i servizi dell'attività istituzionale in eccedenza rispetto agli obiettivi prestazionali concordati in sede di definizione di budget, vi siano i servizi di guardia notturna, si assumono i criteri dell'Articolo sopracitato.
10. Sarà compito di ogni Responsabile di Struttura Complessa pianificare e comunicare al Direttore di Dipartimento ed alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero del Levante Ligure, i turni di guardia del mese successivo inderogabilmente entro il 20 del mese precedente.
11. Il limite massimo dell'orario di guardia è da stabilire nel 30% dell'orario di lavoro istituzionale.
12. Entro e non oltre il 30 Giugno 2012 l'Azienda si impegna a ridefinire, con le OO SS MM, i criteri di esenzione e a redigere l'elenco degli esentati.

Art. 8 - Turni di lavoro

1. I turni di lavoro sono articolati sulla base di 38 ore settimanali, così come definito dagli artt. 14 e 15 del CCNL 03.11.05.
2. Alla copertura dei turni di lavoro partecipano in turni distribuiti di norma in maniera uniforme tutti i dirigenti ad esclusione dei Direttori di S.C.
3. Per convenzione si stabilisce in 6 ore e 20 minuti la durata di un turno lavorativo, in cui sono ricomprese tutte le attività necessarie all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
4. Si stabilisce in 1540 ore/annue il debito orario del personale della dirigenza medico veterinaria, applicando il seguente calcolo:
 - Orario contrattuale 38 ore/settimana per 52 settimane, per un totale annuo di ore 1976
 - Orario assistenziale 34 ore e 30 minuti/settimana per 52 settimane comprensivo di mezz'ora settimanale per abbattimento liste di attesa, contrattualmente previsto, per un totale annuo di ore 1768
 - Ferie e festività soppresse, 36gg
 - Aggiornamento facoltativo 8gg



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA
DIREZIONE GENERALE

5. Il debito di cui al precedente punto 4 diminuisce nel caso del personale che usufruisce del riposo biologico previsto per il rischio radiologico e/o per il rischio di inalazione di gas anestetici. L'entità della diminuzione deve essere calcolata con le modalità di cui all'art. 5, c. A, secondo punto, del presente documento.
6. Qualora si rendesse necessario il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati, ove ricorrano i previsti requisiti e condizioni, con le modalità di cui all'art. 5, c. F, del presente documento, possono essere concordati con l'équipe interessata, prestazioni aggiuntive oltre l'orario dovuto, per le quali è definita la tariffa oraria fissa di Euro 60,00 lorde onnicomprensive.
7. Ogni 7 giorni lavorativi continuativi è previsto, di norma, un giorno di riposo compensativo come previsto dalle norme sul lavoro. Si prevede da parte dell'Azienda un monitoraggio semestrale per valutare eventuali eccezioni.
8. L'organizzazione del lavoro dei dirigenti medici non prevede, di norma, turni giornalieri continuativi superiori ad 8 ore eccezionalmente prorogabili a 12, in caso di comprovate necessità o nel caso di turni notturni e/o festivi di 12 ore.
9. Dopo il turno notturno di 12 ore sarà garantito uno stacco di almeno 24 ore dal turno successivo con fruizione immediata. Nel caso in cui il dirigente dovesse superare la durata prevista del turno per portare a compimento le attività richieste per il completamento di una prestazione in corso, quando questa non possa essere adeguatamente assolta da altri, sono confermate le 24 ore di riposo sommate ad equivalenti periodi di riposo compensativo costituiti da un numero di ore consecutive corrispondenti alla riduzione praticata al previsto stacco di 24 ore, quindi, da aggiungersi al riposo ordinario.
10. Qualora, per la copertura del servizio di guardia notturno, si debba ricorrere a quanto previsto dall'art. 7 c. 5, parte 2 del presente CCIA, le modalità dovranno essere concordate con il Responsabile di Struttura Complessa, che ne darà comunicazione alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.
11. L'Azienda si impegna a verificare se esistono le condizioni tecniche e logistiche per installare un numero maggiore di apparecchi per la rilevazione dell'orario di ingresso e di uscita dal servizio, all'interno dello stabilimento ospedaliero S. Andrea.

Art. 9 - Pronta disponibilità

1. Nell'ambito del piano annuale adottato dall'Azienda per affrontare le situazioni di emergenza, in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture, per Pronta Disponibilità si intende l'immediata reperibilità del dirigente e l'obbligo dello stesso di raggiungere il presidio ove è richiesto l'intervento nel tempo massimo di 30 minuti, fatte salve documentate cause di forza maggiore.
2. Sulla base del piano annuale, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti, esclusi, secondo la normativa contrattuale, quelli di Struttura Complessa, in servizio presso unità operative con attività continua, nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA
DIREZIONE GENERALE

4. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti di cui all'art. 14 del CCNL 03.11.2005. Due turni di pronta disponibilità consecutivi sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese, calcolati come media annua.
5. Prima di ricorrere al superamento dei dieci turni di Pronta Disponibilità, dopo aver esperito tutte le soluzioni organizzative interne, il Responsabile di Struttura Complessa potrà comunque garantire la copertura del turno, anche con il proprio coinvolgimento.
6. La Direzione Aziendale si impegna a verificare la possibilità di una rideterminazione dell'importo dell'indennità di pronta disponibilità, come previsto dal comma 4 dell'art. 51 del CCNL 2000, agendo su una razionalizzazione dei modelli organizzativi relativi all'urgenza- emergenza.
7. la Direzione Aziendale si impegna a risolvere entro il 30.06.2012, le ormai annose questioni sospese come i trasporti secondari protetti e le attività pomeridiane di continuità assistenziale che prevedono l'attivazione di un dirigente medico da casa.
8. La pronta disponibilità dà diritto all'attribuzione della relativa indennità nella misura massima di una ogni dodici ore.
9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, che comunque non possono essere inferiori a quattro ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
10. In caso di chiamata, effettuata tramite centralini aziendali, l'attività prestata e certificata, è computata come lavoro straordinario o compensata, a domanda, come recupero orario.
11. Qualora il dirigente in pronta disponibilità notturna a seguito di chiamata abbia attivamente operato oltre le tre ore, oppure sia stato chiamato più di una volta, dovrà essere assunta come principio generale l'esenzione dal turno mattutino, valutando la tipologia della reperibilità (SOSTITUTIVA, INTEGRATIVA, FREQUENZA).
12. Le ore prestate in pronta disponibilità sono retribuite, di norma, dopo due mesi. Tale conteggio sarà effettuato su base mensile. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo, su richiesta del dirigente, senza riduzione del debito orario settimanale.
13. L'Azienda e le OO.SS.MM. si impegnano ad aprire un apposito tavolo, entro e non oltre il 30.06.2012, per ottimizzare l'utilizzo dell'istituto della pronta disponibilità e, più in generale, delle modalità con cui è garantita la necessaria continuità assistenziale, se del caso anche con strumenti economici incentivanti, dopo valutazione del relativo fondo.
14. Le parti concordano che la Direzione sanitaria di Presidio è autorizzata, se ritenuto opportuno, a richiedere ai Direttori di Struttura Complessa, motivazioni e giustificazioni delle Pronte Disponibilità effettuate.

Art. 10 – Realizzazione della formazione

1. L'Asl 5 garantisce la realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. Tale materia è sottoposta al "Regolamento Aggiornamento/Formazione Aziendale" adottato con Delibera n.187 del 04/03/2010. Fermo restando il fabbisogno formativo effettivamente riscontrato, nella quantificazione delle risorse da utilizzare l'Azienda fa riferimento a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 14 del 24/4/95 (1% del monte salari 2001).
2. Nella definizione del fabbisogno formativo, l'Azienda destina una quota percentuale alla formazione dipartimentale.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA
DIREZIONE GENERALE

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes]

3. L'Azienda si impegna a computare tutte le ore di durata dell'evento formativo, debitamente certificate, nel monte ore totale destinato ad attività non assistenziali, a prescindere dal modello orario giornaliero di riferimento, di cui al punto 3 dell'art. 8, parte 2, del presente CCIA ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, c. 4, terzo periodo del CCNL 03.11.05.
4. L'Azienda, annualmente, per quanto riguarda Formazione ed ECM, si impegna a:
 - Concordare con le OO.SS. le linee generali di indirizzo dei programmi annuali di formazione.
 - Comunicare alle OO.SS. l'entità dei finanziamenti aziendali per l'aggiornamento medico obbligatorio e facoltativo.
 - Programmare corsi accreditati ECM per il personale.
 - Garantire la frequenza dei corsi di aggiornamento con punteggio ECM, in modo equo ed in accordo con il Responsabile di Struttura, che dovrà motivare l'eventuale rifiuto alla partecipazione ad eventi ECM.
 - Favorire la formazione dei Dirigenti con almeno 2 anni di anzianità di servizio presso l'Azienda, con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano già presentato domande di mobilità presso altre Aziende.
 - Garantire che le ore necessarie alla predisposizione di materiale didattico ai fini ECM rientrino nelle ore di aggiornamento previste dal CCNL vigente.
 - Realizzare programmi annuali e pluriennali per la realizzazione della formazione manageriale del personale.

La Spezia, 28.05.2012

Organizzazioni Sindacali:	ANAAO:
CGIL:	FASSID:
CISL:	ANPO ASCOTI FIALS ANMDO:
UIL:	CIMO:
UGL:	AARO:
FESMED:	FVM SIVAMP:

Azienda:	
Il Direttore Generale:	Il Direttore Sanitario:
Il Direttore SC GRU:	Il Direttore Amministrativo:
Il Responsabile URS:	